**Conto corrente con la posta** **Anno 88° — Numero 183**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 12 agosto 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800 - Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

**Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 aprile 1947, n. 742.

**Riconoscimento dell'unione definitiva « aeque principaliter » delle parrocchie di San Michele Arcangelo nel comune di Premia (Novara) e di San Rocco in frazione Crego del Comune stesso.**

N. 742. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene disposta l'unione definitiva « aeque principaliter » delle parrocchie di San Michele Arcangelo nel comune di Premia (Novara) e di San Rocco in frazione Crego del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947*

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 aprile 1947, n. 743.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova nel comune di Caivano (Napoli).**

N. 743. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa in data 25 maggio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova nel comune di Caivano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947*

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 aprile 1947, n. 744.

**Erezione in ente morale dell'Ente provinciale della liberazione della Marca Trevigiana, con sede in Treviso.**

N. 744. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ente provinciale della liberazione della Marca Trevigiana, con sede in Treviso, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1947*

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 745.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena, con sede in Montefusco (Avellino).**

N. 745. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena, con sede in Montefusco (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947*

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 746.

**Autorizzazione alla scuola tecnica commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria (Vercelli) ad accettare una donazione.**

N. 746. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la scuola tecnica commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria (Vercelli) viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 12.000 nominali in titoli di Stato, rendita 5 %, fatta dal cav. Picco Guido allo scopo di fondare due premi di studio di lire seimila nominali ciascuno intitolati rispettivamente a « Picco Gio-Batta e Maria » e « Picco Alfonso ed Emilia ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1947*

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 747.

**Autorizzazione all'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, con sede in Venezia, ad accettare un legato.**

N. 747. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto veneto di scienze, lettere e arti, con sede in Venezia, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 300.000 disposto in suo favore dall'ing. Silvio Voltolina con testamento olografo 4 febbraio 1939.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1947*

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1947.

**Nomina del Comitato per l'esame dei problemi inerenti alla futura destinazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare ».**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677 - Costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2214, relativo allo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » di Napoli;

Ritenuta la opportunità di addivenire alla costituzione di un apposito Comitato per lo studio dei pro-

blemi inerenti alla futura destinazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » ed alla utilizzazione del patrimonio di proprietà dello stesso;

Vista la lettera n. 87116/78068.1.14.1., in data 20 dicembre 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio studi e legislazione;

Ritenuto di chiamare a far parte del costituendo Comitato i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'Africa Italiana, del Ministero delle finanze e del tesoro, del Ministero dell'industria e del commercio, degli enti « promotori » a norma dell'art. 2 dello statuto ed inoltre il presidente del Collegio di vigilanza ed il commissario governativo straordinario dell'Ente;

Viste le lettere di designazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali e degli enti chiamati a far parte di detto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Per procedere allo studio dei problemi inerenti alla futura destinazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » ed alla utilizzazione del patrimonio dello stesso è nominato un apposito Comitato composto come segue:

*Presidente*:

on. avv. Giuseppe Lupis, sottosegretario di Stato per gli Italiani all'estero;

*Membri*:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Francesco Cacciopoli;

per il Ministero dell'interno, prof. dott. Mario Caporaso;

per il Ministero dell'Africa Italiana, gr. cord. dott. Martino Mario Moreno e comm. dott. Mattia Mininni;

per il Ministero delle finanze e del tesoro, dott. Alberto Di Maio;

per il Ministero dell'industria e commercio, professor Francesco Agrò;

per il comune di Napoli, on. avv. Giuseppe Buonocore;

per la provincia di Napoli, prof. avv. Paolo D'Onofrio;

per la Camera di commercio di Napoli, ing. Camillo Porzio;

per il Banco di Napoli, cav. uff. rag. Nicola Joubert;

presidente del Collegio di vigilanza dell'Ente « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », cons. di Stato dott. Gaetano Vetrano;

commissario governativo straordinario dell'Ente « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », avv. Francesco Maglietta;

*Segretario*:

primo segr. gov. dott. Dante Agostino Negretti.

Art. 2.

Il Comitato terrà le sue sedute in Roma, presso il Ministero dell'Africa Italiana, ed in Napoli e presenterà al Ministero stesso le proposte relative alla futura destinazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » ed alla utilizzazione del patrimonio dello stesso.

Art. 3.

E' facoltà del presidente del Comitato di chiamare di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato stesso rappresentanti di altre amministrazioni e persone particolarmente esperte nelle singole questioni da discutere.

Art. 4.

Al presidente, ai membri ed al segretario del Comitato sarà corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza previsto dalle disposizioni attualmente vigenti. La spesa relativa graverà sul cap. 7 del bilancio del Ministero dell'Africa Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1947

DE GASPERI

(3511)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

**Nomina del commissario liquidatore della Compagnia portuale di Massaua.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto 10 gennaio 1947, col quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con questo Ministero e con i Ministri per gli affari esteri, per la guerra e per il lavoro e la previdenza sociale, dichiarava lo scioglimento delle Compagnie portuali italiane di Durazzo, Tripoli e Tunisi e del nucleo di lavoratori portuali di Bengasi e sezione di Tobruk, e provvedeva alla nomina del ten. col. di porto Condò Alfredo quale commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere analogamente allo scioglimento e liquidazione della Compagnia portuale di Massaua, e sezione di Assab, della quale esistono tuttora alcune attività in A. O. I. ed un ufficio stralcio in Roma, nominandone il commissario liquidatore;

Considerata l'opportunità di designare commissario liquidatore la stessa persona già nominata per le organizzazioni lavoratori portuali dell'Albania, Africa settentrionale e Tunisia;

Decreta:

Art. 1.

Con la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la Compagnia portuale di Massaua, associazione di fatto fra lavoratori italiani dei porti esistente nel porto di Massaua fin dal novembre 1935, con sezione ad Assab, costituita con decreto Governatoriale 38010 del 13 dicembre 1937 dal Governo dell'Eritrea, e riconosciuta da questo Ministero è disciolta.

Art. 2.

Con la stessa data il ten. col. di porto Condò Alfredo è nominato commissario liquidatore dell'organizzazione operaia di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1947

p. *Il Ministro*: LUPIS

(3510)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.
**Emissione di nuove carte valori postali.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto n. 146 in data 16 marzo 1947 del Capo provvisorio dello Stato, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'interno della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti nuove carte valori postali:

*a*) francobollo ordinario, da lire 6;
*b*) francobollo per espressi, da lire 15;
*c*) francobollo per pacchi postali, da lire 5;
*d*) francobolli per la posta pneumatica, da lire 3 e da lire 5;
*e*) cartoline postali semplici da lire 4, e con risposta pagata da lire 2 + 2 e da lire 4 + 4;
*f*) biglietto postale da lire 7;
*g*) bollettini per pacchi, da lire 7, 15, 25, 50 e 100.

Art. 2.

E' autorizzata la soprastampa, col nuovo valore di lire 6, dei francobolli per la posta aerea da lire 3,20 emessi col decreto Ministeriale 29 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 ottobre 1945.

Art. 3.

Con separato decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche delle carte valori di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1947

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
MERLIN

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

(3498)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1947.
**Modificazioni al regolamento per la « Lotteria Solidarietà Nazionale ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 7 giugno 1945, n. 353, relativo alla istituzione di una Lotteria nazionale, denominata « Solidarietà Nazionale »;

Visto il regolamento della Lotteria stessa, approvato con decreto Ministeriale del 30 gennaio 1946, n. 10436, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, registro Finanze n. 2, foglio n. 13;

Ritenuto che occorre modificare il 4° comma dell'art. 1 del regolamento predetto, nel senso cioè: che a presiedere il Comitato generale di direzione della Lotteria, è chiamato il Ministro Segretario di Stato per le finanze, e cioè in seguito alla soppressione del Sottosegretariato di Stato per le finanze;

Ritenuto che va soppressa la rappresentanza del Ministero dell'assistenza post-bellica, e ciò per il fatto che non occorre più tale rappresentanza, in quanto i proventi della Lotteria, spettanti al Fondo Solidarietà Nazionale, ora affluiscono al bilancio dello Stato, giusta il decreto-legge 8 marzo 1945, n. 73;

Decreta:

Il 4° comma dell'art. 1 del regolamento per l'organizzazione dell'esercizio della « Lotteria Solidarietà Nazionale », approvato con decreto Ministeriale 30 gennaio 1946, n. 10436, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, registro Finanze n. 2, foglio n. 13, è così modificato:

Un Comitato generale è preposto alla Direzione della Lotteria, e sarà così composto:

1) dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, presidente;
2) dall'Ispettore generale per il lotto e le lotterie, vice presidente;
3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;
4) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;
5) dal capo della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;
6) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, membro;
7) dal direttore generale del Personale e degli affari generali del Ministero delle finanze, membro.

Segretario del Comitato sarà un funzionario di gruppo *A*, dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di grado non inferiore al 9°.

Roma, addì 30 giugno 1947

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1947*
*Registro Finanze n. 10, foglio n. 95. — LESEN*

(3551)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1947.
**Sostituzione di un membro del Comitato regionale coordinamento trasporti dell'Emilia.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1947, n. 3542, con il quale il tenente colonnello di porto Olginatti Giuseppe, capo del Compartimento marittimo di Ravenna, venne nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti dell'Emilia, in rappresentanza della Marina mercantile;

Vista la nota 31 maggio 1947, n. 1/7601, del Ministero della difesa-Marina, con la quale il maggiore di porto Vilardi Giacomo, viene designato membro di tale Comitato in sostituzione del tenente colonnello di

porto Olginatti Giuseppe ed in rappresentanza della Marina mercantile;

Vista la nota 24 giugno 1947, n. 10585/M.T.R., del Ministero della marina mercantile, con cui è stata confermata la designazione suddetta;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il maggiore di porto Vilardi Giacomo, capo del Compartimento marittimo di Ravenna, è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti dei l'Emilia, in rappresentanza della Marina mercantile, ed in sostituzione del tenente colonnello di porto Olginatti Giuseppe.

Roma, addì 2 luglio 1947

*Il Ministro*: CORBELLINI

(3407)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.

**Dichiarazione di inefficacia giuridica degli aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate a favore degli impiegati dell'ex Ala littoria di Marocco Veneto.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che convalida i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 4 è disposto che gli atti suddetti possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto sopraccennato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 30 giugno 1947, n. 612, che proroga i termini suddetti;

Ritenuto che tutte le azioni della Società di navigazione aerea Ala italiana (ex Ala littoria) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale della Società predetta è stato conferito dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute nel decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, si applicano nei confronti del personale di detto Ente;

Vista la lettera n. 2535, in data 4 giugno 1947, con cui il liquidatore della Società per azioni Ala italiana ha comunicato che la disciolta Direzione generale dell'ex Ala littoria, aveva concesso aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate, nel periodo 1° maggio 1944-30 aprile 1945;

Considerato, inoltre, che i suddetti provvedimenti furono, a suo tempo, determinati da considerazioni di ordine politico e che, comunque, essi vengono a causare una notevole disparità di trattamento tra il personale della Società dislocato nel nord Italia e quello dislocato nell'Italia centro-meridionale;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate, disposti dalla Direzione generale dell'ex Ala littoria, sedente in Marocco Veneto, a favore degli impiegati dal 1° maggio 1944 al 30 aprile 1945, sono dichiarati privi di efficacia giuridica, in quanto determinati, a suo tempo, da motivi di carattere politico.

La Società provvederà al recupero delle somme corrisposte a tale titolo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1947

*Il Ministro per le finanze*
PELLA

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Il Ministro per la difesa*
CINGOLANI

(3466)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

**Conferma nella carica del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Sacile.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti i provvedimenti con i quali i signori Francesco Candiani, Giovan Battista De Carlo e Giacomo Piovesana vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Sacile;

Considerato che i suddetti sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori Francesco Candiani, Giovan Battista De Carlo e Giacomo Piovesana, sono confermati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Sacile, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3442)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1947.

**Sostituzione del presidente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Catania.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Catania;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente effettivo dott. Scalia Salvatore presidente di sezione presso la detta Corte d'appello, il quale, con decreto in corso viene promosso procuratore generale della Corte di Messina;

Decreta:

Il dott. Ferroni Ettore, presidente di sezione presso la Corte di appello di Catania, è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la detta Corte d'appello, in sostituzione del dott. Scalia Salvatore.

Roma, addì 22 luglio 1947

*Il Ministro*: GRASSI

(3548)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1947.

**Cessione delle attività della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese alla Banca del Sud (Messina).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 30 gennaio 1937, col quale la Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), venne posta in liquidazione coatta secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopraindicato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375 e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione della Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina e dal commissario liquidatore della suddetta Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese, rispettivamente in data 5 ottobre 1946 e 18 ottobre 1946;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della predetta Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, la cessione in blocco alla Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina, delle attività della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese (Palermo), azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

La Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Termini Imerese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

**Modificazioni ad alcuni articoli dello statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, approvato con decreto in data 31 agosto 1938 del Capo del Governo, successivamente modificato con altro decreto, pure del Capo del Governo, in data 4 febbraio 1943 e con decreto Ministeriale in data 29 gennaio 1946;

Viste le proposte di modificazione allo statuto medesimo deliberate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea ordinaria dei soci della Cassa predetta, in data, rispettivamente, del 15 e 28 aprile 1947;

Decreta:

Gli articoli 2, 20 (2° comma), 23, 24 (numeri 17 e 18), 38 (2° comma), 39 (2° comma), 40, 45 (2° comma), 48, 53, 58 (ultimo comma), 59 (4° comma), e 74 dello statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, ente morale con sede in L'Aquila, sono modificati come segue:

Art. 2. — La Cassa ha lo scopo di raccogliere depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento. Può anche ricevere depositi in conto corrente e di altra natura, alle norme di carattere generale che disciplinano la materia.

Art. 20 (2° comma). — Il presidente ed il vice presidente vengono eletti in conformità delle norme legislative. Gli altri cinque consiglieri vengono eletti dalla assemblea dei soci nel proprio seno.

Art. 23. — Al presidente, al vice presidente e ai consiglieri potrà essere consentita una medaglia di

presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, sempre quando concorrano le condizioni di legge, e col divieto di cumulo di più medaglie nella stessa giornata.

Art. 24 (n. 47) « sulle operazioni di cui all'art. 58; ».

Art. 24 (n. 18) « sui limiti di autonomia da concedere al Comitato, al direttore ed altri funzionari in ordine alla erogazione del credito ed alle operazioni e spese riguardanti la gestione; ».

Art. 38 (2° comma). — Il credito massimo di ciascun libretto non può superare l'importo di L. 1.000.000 e, per il caso particolare del piccolo risparmio, L. 50.000.

Art. 39 (2° comma). — Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 40. — La Cassa corrisponde sui depositi un interesse con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme di carattere generale che disciplinano la materia.

Art. 45 (2° comma). — Gli interessi capitalizzati sui libretti vincolati a tempo sono liberamente pagabili fino a 30 giorni dopo la capitalizzazione, secondo le norme di carattere generale che disciplinano la materia. Trascorso tale termine gli interessi capitalizzati restano vincolati secondo la sorte capitale.

Art. 48. — La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa e variabile, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento, secondo le norme di carattere generale che disciplinano la materia.

Art. 53. — La Cassa corrisponde sui depositi a piccolo risparmio un interesse nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione e che è maggiore di quella stabilita per i depositi ordinari a risparmio, secondo le norme di carattere generale che disciplinano la materia.

Art. 58 (ultimo comma). — La Cassa può, inoltre, assumere gestioni di esattorie e tesorerie comunali, ricevitorie e casse delle Amministrazioni provinciali, concedendo anticipazioni, nei limiti di legge, a favore di Enti pubblici per i quali la Cassa abbia assunto il servizio di tesoreria con garanzia sulle entrate, ed eseguire per conto di terzi il deposito presso pubbliche Amministrazioni di titoli di sua proprietà contro rilascio di effetti cambiari con firme solvibili, con le limitazioni di cui agli articoli 59, 4° comma, e 60.

Art. 59 (4° comma). — Queste operazioni non potranno però eccedere per ciascun nominativo l'importo di L. 500.000 e il loro ammontare complessivo non potrà superare il 6 % dei capitali amministrati.

Art. 74. — La Cassa può riscontare gli effetti del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive con la Banca d'Italia ed altre operazioni per provvista di fondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3487)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1947.

**Divieto alla Società di assicurazioni per le spese legali « Il Sole », con sede in Roma, ad assumere nuovi affari.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, recante modificazioni al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Constatati l'irregolare funzionamento della Società di assicurazioni per le spese legali « Il Sole », con sede in Roma, e l'inosservanza da parte di essa delle disposizioni contenute nei precitati decreti-legge e regolamento;

Considerato che la Società predetta non ha ottemperato nel termine assegnato, a norma dell'art. 113 del regolamento sopracitato, alle richieste ad essa rivolte per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate;

Decreta:

Alla Società di assicurazioni per le spese legali « Il Sole », con sede in Roma, via Pietro della Valle n. 1, è fatto divieto, sino a contraria disposizione, di assumere nuovi affari.

Il divieto si riferisce così ai nuovi contratti come alla rinnovazione di quelli esistenti, per modo che l'attività dell'impresa sarà limitata alla gestione dei contratti in corso.

Roma, addì 6 agosto 1947

*Il Ministro*: TOGNI.

(3549)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Estrazione delle obbligazioni ferroviarie: Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni

Si notifica che il giorno 4 settembre 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni), passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II.

Le quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1947

*Il direttore generale*: CONTI

(3525)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a cinque borse di studio per giovani cantanti presso il Teatro dell'Opera in Roma**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esami, a cinque borse di studio per l'ammissione e frequenza del « corso di perfezionamento e di avviamento al teatro lirico », istituito in Roma, presso il Teatro dell'Opera, fra i giovani cantanti d'ambo i sessi. Tali borse saranno conferite con assoluta preferenza a candidati aventi voci di tenore.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di canto, conseguito in un conservatorio di musica governativo o in un istituto musicale pareggiato. Tuttavia possono partecipare al concorso anche coloro i quali, pur essendo sforniti del predetto diploma, abbiano qualità eccezionali o dimostrino di possedere una preparazione non inferiore a quella dei candidati forniti di diploma. Il possesso di tali requisiti dovrà essere documentato mediante una dichiarazione di un noto maestro di canto, attestante la preparazione tecnica dei concorrenti.

Al concorso non sono ammessi gli alunni che frequentano ancora i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

2. — Il corso predetto è sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione ed è sottoposto alla vigilanza di una speciale Commissione. Esso è annuale: ha inizio il 1° novembre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi al corso saranno istruiti alla pratica del repertorio (canto, gioco scenico, truccatura, costume) e alla storia della musica. Essi potranno essere richiesti, per eventuali prestazioni, dalla Direzione del Teatro dell'Opera durante il periodo scolastico, sentito il parere del direttore del corso (e della Commissione di vigilanza).

4. — Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di anni 19, quello massimo di anni 30, entrambi calcolati al 31 dicembre 1947.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 36, sottoscritta dal concorrente (il quale dovrà indicare, con la specificazione del genere di voce che possiede, anche il suo domicilio) dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 4ª - non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda dovrà essere corredata dai documenti sottoelencati, rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di canto oppure, per coloro che ne sono sprovvisti, una dichiarazione di un noto maestro di canto, attestante la preparazione tecnica dell'aspirante;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale del casellario giudiziale.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini stranieri purchè in possesso del diploma di canto conseguito in Italia presso un conservatorio di musica governativo o in un istituto musicale pareggiato.

I concorrenti richiamati alle armi, gli ex combattenti, i reduci e i residenti all'estero hanno facoltà di presentare entro il termine suddetto la sola domanda, riservandosi di produrre i prescritti documenti prima dell'esame.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito o non corredate dai prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

L'istruttoria delle domande e lo svolgimento del concorso saranno curati, presso il Teatro dell'Opera, da un'apposita Commissione di segreteria, nominata con decreto Ministeriale.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere le seguenti prove:

esecuzione di quattro pezzi preparati dal candidato, due scelti fra le opere del repertorio classico (con particolare riguardo al « bel canto ») e romantico; e due fra le opere moderne comprendenti anche quelle dei musicisti di avanguardia.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documenti di riconoscimento.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre a prove supplementari, non contemplate nel presente bando di concorso, i candidati sprovvisti di diploma.

La Commissione giudicatrice sottoporrà ad una seconda audizione quei concorrenti che alla prima audizione abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10.

7. — Ai vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di studio dall'ammontare di L. 7000 mensili per i residenti fuori Roma e di L. 3000 per i residenti in Roma. La borsa verrà corrisposta in otto rate uguali.

La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo, le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro dell'Opera.

L'allievo che non dimostri zelo e profitto può essere radiato dal corso, con conseguente perdita della borsa, dalla Commissione di vigilanza su proposta del direttore.

Gli allievi del corso potranno usufruire, a pagamento, della mensa del Teatro dell'Opera.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

9. — Coloro che avranno vinto le borse di studio rimarranno a disposizione del Teatro dell'Opera per la stagione teatrale successiva all'anno di frequenza del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 settembre 1948.

10. — Al termine del corso, gli allievi che lo abbiano seguito con profitto, riceveranno un attestato dal Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 31 luglio 1947

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1947*
*Registro 20, foglio 370.* — ELIA

**(3550)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.